



***STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO
DEL GIARDINO D'INFANZIA
"GUIDO BACCELLI" DI MARSALA***

A.S.C.M., P.I., anno 1901-1928, busta 539, fasc. III

Giardino d' Infanzia " Guido Baccelli „
DI MARSALA

STATUTO
E
REGOLAMENTO INTERNO



MARSALA
SOCIETÀ INDUSTRIALE TIPOGRAFICA
—
1917



STATUTO

approvato dalla *Assemblea dei Soci* del 6 Marzo 1910, deliberato dal *Consiglio Comunale* nelle sedute 18 Dicembre 1911 e 8 Settembre 1912, approvato dal *Consiglio Provinciale Scolastico* nella seduta 28 Giugno 1913 e con le modifiche proposte dal *R. Commissario per la temporanea amministrazione del Comune*, con i poteri del *Consiglio Comunale*, il giorno 8 Agosto 1916, approvato dalla *Giunta Provinciale Amministrativa* il 24 Agosto 1916 e dal *Consiglio Provinciale Scolastico* nella seduta 12 Ottobre 1916.

CAPO I.

Origine e scopo del giardino

Mezzi dei quali esso dispone

Art. 1^o — È istituito in Marsala un Giardino d'Infanzia Comunale. Al suo mantenimento si provvede con l'apposito stanziamento del Comune, col concorso continuativo dello Stato e col contributo dei Socii.

Art. 2^o — Il Giardino d'Infanzia ha per iscopo di accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Marsala, della età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla

loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3° — I bambini ammessi al Giardino di Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi, e per ragione di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 4° — Non sono accolti i bambini non vaccinati o che non abbiano sofferto il vaiuolo, e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Art. 5° — Ai bambini del Giardino è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dello Istituto non lo consentano.

Art. 6° — Nel caso di deficienza di posti saranno preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perchè impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.

Per gli altri si tien conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 7° — Il Giardino d'Infanzia provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, col prodotto delle azioni sottoscritte, e con ogni altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio.

Art. 8° — — Nel Giardino d'Infanzia è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini, ai quali è somministrata una sopravveste uniforme, a meno che i mezzi dello Istituto non lo consentano.

CAPO II.

Del consiglio di amministrazione

Art. 9° — Il Giardino è retto da un Consiglio Amministrativo composto di 10 membri oltre il presidente. I Consiglieri sono nominati dalla Assemblea dei Socii per metà e per metà dal Consiglio Comunale.

Il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere sono scelti dal Consiglio Amministrativo, nel proprio seno. Sarà Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assessore della P. I. del tempo.

I Consiglieri durano in carica due anni e non possono essere rieletti senza interruzione per più di due volte.

Art. 10° — In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 11° — I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, ed il Presidente la può promuovere.

CAPO III.

Dei socii

Art. 12° — Sono socii temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente lira una e per un periodo di 3 anni.

Sono Socii perpetui coloro i quali versano in una volta una somma non inferiore a lire venticinque.

Art. 13° — Perdono la qualità di Socii coloro i quali, entro tre mesi dalla scadenza, non abbiano ef-

*not. fin. con
Soci. Comm. - d.
24/11/1924*



Regolamento interno

Studiato dalla Commissione apposita nelle sedute del 18 e 23 Agosto 1917; discusso e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 Settembre 1917 in seconda convocazione.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1° — Il Giardino deve rimanere aperto dal 1° ottobre al 15 luglio di ogni anno.

Si farà vacanza tutte le domeniche, tutti i giovedì e gli altri giorni indicati nel calendario scolastico per le scuole elementari.

Art. 2° — L'orario d'entrata e d'uscita dall'Istituto varia secondo le stagioni in conformità della tabella unita al presente regolamento.

Art. 3° — a) È in facoltà della Direttrice d'invitare i padri di famiglia, che saranno ricevuti nei minuti d'ingresso, per intendersi circa i mezzi per l'educazione dei bimbi.

b) I genitori possono conferire con la Direttrice, nell'interesse dei propri figli, nel giorno e nell'ora della settimana che in principio d'anno scolastico, la Direttrice stessa stabilirà.

CAPITOLO II.

Ammissione degli alunni

Art. 4^o — I genitori che desiderano d'inscrivere un bambino al Giardino debbono produrre e presentare, insieme alla domanda diretta al Presidente dell'Amministrazione, alla Direzione non oltre il 15 ottobre :

a) Fede di nascita da cui risulti l'età minore di anni sei e non al disotto di tre ;

b) Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;

c) I bambini che debbono essere esentati dall'obbligo del pagamento della rata mensile, debbono pure presentare il certificato di povertà rilasciato dal Comune, ed ottenere parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 5^o — L'iscrizione dei bambini è fatta dalla Direttrice coadiuvata dalle maestre giardiniere.

Durante il periodo dell'iscrizione, che di regola si fa nei primi quindici giorni dell'anno scolastico, i bambini non frequentano l'istituto.

Art. 6^o — L'ammissione è limitata alla capacità dei locali ed al numero del personale addetto.

Art. 7^o — Le domande sono accolte in ordine di presentazione; in caso d'insufficienza di posti si darà la preferenza ai bambini che non hanno persone le quali possano convenientemente vigilarli.

Art. 8^o — La divisione degli alunni per sezione

dev'essere regolata col criterio dell'età, non con quello del sesso o della condizione.

Art. 9° — La quota mensile dei bambini abbienti si paga anticipata e a decorrere dal 1° di ogni mese. L'impegno legale da parte del genitore ha la durata di tutto l'anno scolastico, epperò in caso di assenza, il bambino non può essere riammesso se non pagando i mensili arretrati. La detta quota ammonta a L. 2 mensili, e nel caso d'iscrizione di due bambini di stessi genitori è ridotta a L. 3 mensili per entrambi.

Art. 10° — Non si accettano bambini scalzi o laceri o sudici negli abiti e nella persona, però la cura di essi sarà raccomandata dall'amministrazione al Patronato scolastico locale.

Art. 11° — Ciascun bambino dev'essere provvisto di un grembiolino uniforme, di un bicchiere di metallo e di un tovagliolino; però nel caso che una cooperativa sarà per sorgere tra i bimbi, nell'intendimento di aiutare i poveri, le famiglie agiate saranno costrette a corrispondere la rata stabilita.

CAPITOLO III.

Personale dirigente e insegnante

Art. 12° — *La direttrice* è responsabile dello andamento educativo, dell'ordine e della nettezza dell'Istituto. Vigila perchè siano scrupolosamente osservati il regolamento, i programmi, l'orario, nonchè l'entrata e l'uscita dei bambini, attenendosi, per quanto è possibile, alle istruzioni ed ai programmi approvati con R. D. 4 gennaio 1914 N. 27.

Tiene il registro d'iscrizione degli alunni e com-

pila le statistiche richieste sulla presenza degli alunni, sulla refezione ove venisse stabilita, ecc.

Assegna le maestre giardiniere nelle aule a secondo il numero dei bambini ed in conformità delle esigenze disciplinari, giusta le istruzioni che riceverà in proposito dal Presidente.

Vigila al buon trattamento dei bambini da parte di tutto il personale.

Trasmette al personale gli ordini che riceve dalla Presidenza e ne cura l'esecuzione.

Nei possibili casi che riguardano la responsabilità del personale nè da subito partecipazione alla Presidenza e frattanto raccoglie gli elementi necessari per una possibile inchiesta.

Vigila sulla preparazione e distribuzione della refezione ove venisse stabilita, sorveglia la conservazione della suppellettile, del materiale educativo; conserva copia dell'inventario, notandovi tutte le variazioni quando occorre.

Riscuote le rette mensili di alunni a pagamento, rilasciando relativa ricevuta, e alla fine di ogni mese ne fa versamento al Cassiere.

Nel caso di acquisto diretto di alimenti, per la refezione, firma i boni relativi conformemente alle istruzioni impartite dalla Presidenza sulla qualità e quantità di essi.

Propone il grembialino tipo per i bimbi e per le bidelle che sarà attuato dietro l'approvazione della Presidenza.

Dispone della frutta che si ricava dal giardino per distribuirla ai bambini.

Comunica alla Presidenza le domande di permesso

delle maestre, delle assistenti e del personale inserviente, esprimendo il suo parere.

Assegna a ciascuna sezione una inserviente per coadiuvare la maestra giardiniera.

Ogni anno, nella prima quindicina di Agosto, presenta alla presidenza una relazione sommaria sull'andamento del Giardino, sulla frequenza dei bambini, sull'opera del personale, sui bisogni dell'istituto e su tutto quanto possa riguardare una completa relazione finale.

Art. 13^o — *Le maestre giardiniere* e le assistenti sono alla dipendenza del personale dirigente.

In caso di assenza della direttrice, la maestra giardiniera più anziana di servizio ne assume le veci.

Art. 14^o — Le maestre assistenti non hanno sezione propria, coadiuvano la Direttrice e le maestre giardiniere in caso di assenza, tengono sotto la loro guida la sezione della maestra assente.

Art. 15^o — Tanto le maestre giardiniere, quanto le assistenti, sotto la vigilanza della Direttrice, assistono con le inservienti all'ingresso e alla uscita dei bambini e pertanto si debbono trovare nell'istituto 10 minuti prima dell'orario di entrata e fermarvisi 10 minuti oltre quello dell'uscita.

CAPITOLO IV.

Del personale inserviente

Art. 16^o — È dovere dell'inserviente trovarsi un'ora prima dell'ingresso per mettere in ordine le aule e per assistere all'entrata dei bambini. Per il servizio in genere si atterranno all'orario e alle disposizioni di ufficio.